



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

Regolamento per il funzionamento della Consulta dell'immigrazione

Approvato con delibera C.C. n. 112 del 28/10/2010, modificato con delibera C.C. n. 2 del 25/01/2011

ART. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

1. In attuazione dei principi enunciati all'art. 66 quinquies dello Statuto Comunale, presso il Comune di San Giuliano Terme é istituita la Consulta dell'Immigrazione.
2. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale dell'Immigrazione. Nel rispetto del linguaggio di genere laddove, nel testo, si trovi il sostantivo o aggettivo al maschile si intende declinato anche al femminile, come previsto dal Piano d'Azione per la parità di donne e uomini nella vita locale e regionale approvato dall'Amministrazione Comunale.
3. La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale nell'opera tesa a garantire allo straniero la piena uguaglianza di diritti e la parità di trattamento in materia di accesso ai servizi pubblici comunali e di partecipazione alla vita pubblica locale.
4. La Consulta è un organismo di collegamento tra la comunità dei cittadini stranieri e l'Amministrazione Comunale, promuove ed incentiva le opportunità di integrazione degli stranieri a San Giuliano Terme con riferimento all'istruzione, alla cultura, alla salute, all'inserimento nel mondo del lavoro, ai servizi sociali, favorisce l'incontro ed il dialogo fra i portatori di diverse culture, promuove iniziative per la prevenzione del razzismo e di ogni forma di xenofobia, prevaricazione e per l'affermazione dei diritti della persona umana; valorizza e promuove le tradizioni e le identità delle comunità straniere presenti sul territorio comunale.
5. La Consulta esprime pareri su atti, iniziative, programmi dell'Amministrazione Comunale che hanno rilievo sulla condizione dei cittadini stranieri residenti. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta, non sono vincolanti per il Comune, ma di essi si deve fare menzione nei relativi provvedimenti.
6. La Consulta può chiedere di essere ricevuta dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio Comunale e può invitare alle proprie riunioni il Sindaco o gli Assessori per l'approfondimento di determinate azioni, progetti, programmi.
7. Il Presidente della Consulta, o un suo delegato, può essere invitato con diritto di parola alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, qualora siano iscritte all'ordine del giorno questioni direttamente inerenti alle comunità migranti.
8. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari è trasmesso per posta elettronica al Presidente della Consulta.

ART. 2 COMPOSIZIONE

1. Della Consulta dell'Immigrazione fanno parte gli stranieri residenti nel Comune di San Giuliano Terme e quelli che nel territorio comunale hanno la sede di lavoro o di studio (documentabili).
2. E' ammessa la partecipazione di singoli cittadini in rappresentanza di comunità e associazioni di stranieri presenti nel territorio.
3. Per far parte della Consulta il cittadino interessato deve avere compiuto il diciottesimo anno di età ed essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno, se extracomunitario.
4. Per l'insediamento della Consulta, l'Amministrazione emana apposito bando, a seguito del quale i cittadini, come sopra definiti, avanzano istanza di partecipazione. Successivamente all'insediamento possono comunque essere avanzate richieste di ammissione alla Consulta.

ART. 3 FUNZIONAMENTO

1. Nel corso della prima seduta, convocata dal Sindaco, la Consulta elegge al proprio interno il Presidente.
2. La Consulta è convocata, con specifico ordine del giorno, dal Presidente almeno due volte l'anno; può altresì essere convocata su richiesta del Direttivo di cui al successivo articolo ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno cinque componenti
3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. In casi di urgenza il termine è ridotto a ventiquattro ore ed in tal caso l'avviso deve essere trasmesso a mezzo di telegramma, fax, posta elettronica certificata.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE

1. La Consulta nomina al proprio interno un Direttivo, composto da un minimo di tre persone fino ad un massimo di cinque; il Direttivo ha un numero pari di componenti uomini e donne, compresa la Presidenza; tale organo ha la funzione di coordinamento della Consulta stessa e dura in carica per tutto il mandato del Presidente. All'interno del Direttivo può essere individuata, da parte dei membri del Direttivo stesso, una figura con funzioni di Vicepresidente.
2. Componente di diritto dell'adunanza plenaria e del Direttivo è il Sindaco suo delegato.
3. Le funzioni di supporto alla Consulta ed i compiti di segreteria sono svolti da personale comunale. Delle sedute del Direttivo e dell'adunanza plenaria è redatto apposito verbale contenente l'elenco dei partecipanti, gli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Il verbale è pubblicato nella sezione apposita del sito istituzionale.
4. Poiché la Consulta è composta da un numero variabile di persone, le sedute della stessa sono valide con la presenza di almeno cinque membri compreso il Presidente.
5. Le decisioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Le sedute sono pubbliche.

ART. 5 SERVIZI A DISPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. L'Amministrazione mette a disposizione della Consulta, per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, spazi e strumenti adeguati allo scopo. Mette inoltre a disposizione, per la divulgazione delle attività, il proprio sito web.
2. Inoltre il Comune mette a disposizione della Consulta un budget annuale, previsto su apposito capitolo del bilancio di previsione, per la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi enunciati all'art.1.

ART. 6 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

1. La Consulta, all'inizio di ogni anno, approva un piano annuale di attività e al termine di ogni anno un consuntivo delle stesse. Su di esse il Presidente riferisce almeno una volta l'anno in Consiglio Comunale.

ART.7 DURATA E DECADENZA

1. La Consulta dell'Immigrazione resta in carica per tutto il mandato dell'Amministrazione Comunale e fino al novantesimo giorno successivo alla data di insediamento della nuova Amministrazione.
2. I membri della Consulta che risultino assenti, senza giustificato motivo, per almeno tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

ART. 8 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale in quanto compatibili.
2. Nel termine perentorio di diciotto mesi successivi all'insediamento della Consulta, le funzioni di Presidente sono eccezionalmente svolte dal Sindaco o dall'Assessore da lui appositamente delegato.